

XVIII LEGISLATURA

**RESOCONTO STENOGRAFICO DELL'ASSEMBLEA**

**SEDUTA N. 204 DI LUNEDÌ 8 LUGLIO 2019**

**Proposta di legge: Piccoli Nardelli ed altri: Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (A.C. 478-A); ed abbinate proposte di legge: Belotti ed altri; Mollicone ed altri; Frassinetti ed altri; Casciello ed altri (A.C. 1410-1516-1614-1686) (Discussione)**

*(Discussione sulle linee generali – A.C. [478-A](#))*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che la VII Commissione (Cultura) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Alessandra Carbonaro.

ALESSANDRA CARBONARO, *Relatrice*. Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame, frutto di un intenso lavoro di condivisione e confronto tra tutti i gruppi parlamentari, è volta alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione. Al principio del suo esame in Commissione è stata assunta come testo base la proposta di legge n. 478, presentata dalla collega onorevole Piccoli Nardelli, poi modificata e arricchita, sempre in modo condiviso, con la prima firmataria.

Ciò, alla luce del contributo di riflessione e di proposta di tutti i gruppi e, in particolare, dei colleghi che hanno presentato proposte di legge sulla stessa materia o su materie connesse, facendo altresì tesoro dei suggerimenti emersi nel ciclo di audizioni informali che sono state svolte dalla Commissione. Attraverso l'introduzione di nuovi strumenti di programmazione di incentivi all'acquisto dei libri per le fasce più deboli della popolazione, di meccanismi di sostegno al sistema pubblico delle biblioteche, al coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche si intende dare piena attuazione al principio di uguaglianza sostanziale consacrato nell'articolo 3 della Costituzione, secondo cui: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Soprattutto oggi, nell'epoca dell'informazione digitale, dei *social network*, del rapido e superficiale consumo ipertestuale delle notizie, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche dipende in maniera crescente dal grado di accesso alla conoscenza. Poiché appare sempre più difficile distinguere il falso dal vero, è fondamentale che ciascuno sia posto in condizione di accedere con consapevolezza al pluralismo delle fonti, in modo da poter maturare una propria autonoma visione della realtà. La conoscenza, la cultura, l'abitudine al pensiero lungo, la possibilità di godere di un tempo lento per riflettere rappresentano strumenti cardine per orientarci in un mondo in rapida trasformazione; tuttavia, ancora oggi, le persone con minore possibilità di accesso a questi strumenti corrono il pericolo di cadere in una trappola di povertà culturale che si autoalimenta, condannando gli individui alla forzata permanenza in un limbo cognitivo nebuloso, fortemente penalizzante per la strutturazione consapevole di percorsi di vita non solo lavorativa.

La proposta di legge vuole, quindi, contrastare il preoccupante fenomeno del cosiddetto analfabetismo di ritorno e del calo del consumo di libri, fenomeno che ha assunto in Italia una proporzione allarmante. Le trasformazioni culturali e sociali in corso, che vedono l'innovazione tecnologica giocare un ruolo sempre più centrale, non ci tragga in inganno: le statistiche sulla diffusione dei libri elettronici è abbastanza modesta e non tale da compensare il calo delle vendite della lettura di libri cartacei. Da ciò ne possiamo ricavare che un'intera generazione di lettori non stia passando dall'analogico al digitale, ma si stia semplicemente perdendo. Per questa ragione abbiamo cercato, all'interno della legge, di mettere in campo tutte le strategie possibili al fine di valorizzare l'immagine sociale del libro: il nostro fine è quello di mirare a una sempre maggiore consapevolezza da parte del cittadino sul ruolo della lettura.

Se è vero che ogni lettore quando legge, legge se stesso, sosteneva Proust, alimenta quindi la propria consapevolezza di sé, nutre il proprio pensiero di linfa vitale, è altrettanto vero che deve essere messo nella condizione di poterlo fare. Oltre a promuovere la diffusione della lettura dal lato della domanda, la proposta di legge in esame intende supportare, attraverso precise politiche del prezzo di cui vi dirò più avanti, quelle piccole realtà, come le piccole librerie indipendenti e di qualità che, spesso, svolgono un ruolo di presidio culturale, in assenza di altri luoghi della cultura, nei quartieri delle nostre città. Basti pensare che, in otto anni di applicazione della “legge Levi”, la n. 128 del 2011, la lettura è calata all'11 per cento e l'ecosistema della filiera

del libro ha registrato una preoccupante contrazione; infatti, dal 2011 al 2016, hanno chiuso, tra librerie e cartolerie, 2.038 imprese, con la perdita di più di 4 mila posti di lavoro, ma, soprattutto, sono più di 13 milioni di italiani che non hanno la possibilità di beneficiare della presenza di una libreria nel proprio luogo di residenza. La desertificazione dell'offerta commerciale di libri, specie nelle piccole realtà delle aree interne del Mezzogiorno, comporta un effetto domino negativo anche su altri servizi ai cittadini, contribuendo in maniera sensibile alla dinamica di spopolamento in atto.

Il testo che illustrerò qui di seguito è quello presentato dalla Commissione all'Assemblea, ma voglio dire fin da ora che è mia intenzione, di accordo con l'onorevole Piccoli Nardelli e con il Governo, apportare alcune ulteriori modifiche al testo attraverso emendamenti che mi riservo di sottoporre al Comitato dei nove. Passando all'analisi del dettaglio, l'articolo 1 (Principi e finalità), oltre a precisare che la Repubblica favorisce e sostiene la lettura, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, afferma che all'attuazione delle finalità indicate dal provvedimento devono contribuire lo Stato e gli enti territoriali secondo il principio di leale collaborazione nel rispetto delle proprie competenze. In particolare, la Repubblica è chiamata a promuovere interventi per sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione, la fruizione dei libri in quanto strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile.

L'articolo 2 (Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura) prevede un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura da adottarsi ogni tre anni, nel quale sia garantita l'equilibrata distribuzione territoriale degli interventi; per la realizzazione di quest'ultima è prevista un'autorizzazione di spesa, nel limite di 3,5 milioni di euro annui.

La predisposizione della proposta del Piano d'azione, nonché il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio delle relative attività, sono affidate al Cepell, il Centro per il libro e la lettura. Il primo Piano dovrà essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Nell'individuazione delle priorità del Piano si dovrà tenere conto di una serie di obiettivi prioritari che sono elencati dal provvedimento, quali diffondere l'abitudine alla lettura, a favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura, anche attraverso attività programmate di lettura comune e pratiche fondate sulla condivisione dei testi e la partecipazione attiva dei lettori; promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie, nonché la conoscenza della produzione libraria italiana; valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro e, in particolar modo,

quelle tra le istituzioni pubbliche, gli operatori e le associazioni professionali del settore librario, favorendone la diffusione nel territorio nazionale; valorizzare e sostenere la lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere e degli autori italiani e la loro diffusione all'estero, anche tramite le biblioteche; valorizzare la diversità della produzione editoriale nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza; promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione dello stesso Piano; promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche; promuovere la lettura presso i teatri, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali, nonché durante i festival; prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale. Inoltre, il Piano dovrà contenere indicazioni circa azioni volte a favorire la lettura nella prima infanzia, anche attraverso il coinvolgimento dei consultori e delle ludoteche; promuovere la lettura nelle strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali, con iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza, nonché negli istituti penitenziari, con particolare riferimento agli istituti penali per minorenni (*Applausi del deputato Fatuzzo*) e promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura ovvero disabilità fisiche e sensoriali.

L'articolo 3 prevede che le regioni e gli altri enti territoriali diano attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di patti locali per la lettura, ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici, in particolare biblioteche e scuole private operanti nel territorio. Più nello specifico, i patti locali prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali. A tal fine, sono previsti specifici finanziamenti nell'ambito dei bilanci degli enti territoriali e degli altri soggetti coinvolti. Il censimento periodico e la raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali sono, anche in questo caso, affidati al Cepell, che vi provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 prevede che, a decorrere dal 2020, il Consiglio dei Ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di capitale italiana del libro. Questo all'esito di una selezione basata su progetti presentati dalle città che si candidano al titolo. I progetti presentati dalla città assegnataria del titolo saranno finanziati nei limiti di 500 mila euro annui.

L'articolo 5 reca interventi per favorire la digitalizzazione delle opere. In particolare dispone che i soggetti pubblici realizzano e promuovono iniziative di digitalizzazione, anche attraverso contratti o convenzioni al fine di assicurare e incrementare l'accesso al

patrimonio culturale, compreso quello custodito presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e la sua libera fruizione nel rispetto dei diritti sussistenti sulle opere, contribuire a sostenere l'innovazione tecnologica nel settore editoriale, favorire l'utilizzo di strumenti didattici in versione digitale nel rispetto del Piano nazionale per la scuola digitale. È prevista l'erogazione di contributi per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione a valere su un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2021-2022.

L'articolo 6 coinvolge le scuole nello sforzo di promozione della lettura. In particolare, si prevede che, con appositi bandi, gli uffici scolastici regionali individuino, nella rete fra scuole di ciascun ambito territoriale, una scuola che operi quale polo responsabile del Servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado. Nello specifico, ciascuna scuola-polo è chiamata a promuovere la collaborazione tra le scuole della rete e le istituzioni del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni e associazioni culturali al fine di promuovere la lettura tra i giovani. I relativi progetti sono realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente, incluso l'organico dell'autonomia, ma possono avvalersi dell'utilizzo dei materiali delle teche Rai e delle opportunità offerte dai patti locali per la lettura. Inoltre, ciascuna scuola-polo organizza la formazione del personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dal 2020. L'articolo 7 prevede, al fine di contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, l'istituzione di una Carta della cultura.

Si tratta, in particolare, di una carta elettronica destinata all'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, nonché di prodotti e servizi culturali da parte dei cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati. I requisiti per ottenere l'assegnazione della carta e le modalità di attribuzione di utilizzo della stessa saranno definiti con decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 8 (donazioni librerie) esclude dal campo di applicazione dell'IVA le cessioni gratuite di libri a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

L'articolo 9 modifica la disciplina del prezzo dei libri recata dalla legge n. 128 del 2011. In particolare, viene ridotta la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri, comprese le vendite effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete Internet. In generale, la percentuale massima di sconto è fissata nel 5 per cento, elevata al 15 per i libri adottati nelle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti di

sconto indicati non si applicano alle vendite di libri nelle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita. Le case editrici, per un solo mese all'anno e per ciascun marchio editoriale, con esclusione dei titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione, possono praticare sconti fino al 20 per cento. I venditori al dettaglio sono liberi di non aderire a queste campagne promozionali. In un solo mese nell'anno, scelto tra uno dei mesi che saranno individuati da un apposito decreto ministeriale, si potranno applicare sconti sui libri fino a un massimo del 15 per cento. Si introduce poi il divieto, nei confronti di chiunque, di promuovere iniziative commerciali che accordino sconti superiori ai suddetti limiti anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti. Le funzioni di vigilanza sul rispetto dei divieti stabiliti dalla legge n. 128 del 2011 vengono ora attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che a tal fine si potrà avvalere della Guardia di finanza nonché, all'occorrenza, della collaborazione degli altri organi dello Stato, come già previsto per lo svolgimento di altre funzioni. Alla stessa Autorità, inoltre, sono attribuite le funzioni di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni, già previste dalla normativa vigente.

L'articolo 10 prevede l'istituzione presso il Ministero per i Beni e le attività culturali dell'albo delle librerie di qualità. L'iscrizione nell'albo attribuisce al punto di vendita, e non all'impresa commerciale, il diritto di utilizzo del marchio di librerie di qualità, per un periodo di tre anni, rinnovabile a domanda. L'iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta dei libri e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti per l'iscrizione all'albo si dovrà tenere conto di aspetti come l'assortimento diversificato dei titoli offerti in vendita, la qualità del servizio, l'attività di proposta di eventi culturali, l'adesione ai patti locali per la lettura, ove attivati, ma anche la specificità del territorio in cui è sita la libreria.

L'articolo 11 incrementa di 3.750.000 euro annui, a decorrere dal 2020, il limite di spesa pubblica autorizzato per la concessione del credito d'imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano.

L'articolo 12 provvede alla copertura finanziaria delle varie misure e l'articolo 13 stabilisce che le disposizioni della legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Prima di concludere ricordo che sul testo si sono espresse tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, fuorché la Commissione bilancio, che renderà il suo parere all'Assemblea. Hanno formulato osservazioni, nei loro pareri, la Commissione affari costituzionali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, che entrambe hanno suggerito di prevedere l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata sul piano di azione per la promozione della lettura. Gli altri pareri sono stati tutti favorevoli.

Concludo con l'auspicio che il dibattito in Aula possa arricchire maggiormente il lavoro fin qui compiuto. La promozione e il sostegno alla lettura sono compiti alti, ai quali la politica ha il dovere di tendere, al fine di garantire quell'accesso alla conoscenza fondamentale per il pieno sviluppo della persona umana (*Applausi*).